

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4322

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, RAUTI, MACERATINI, MICELI, CARADONNA**

*Presentata il 14 gennaio 1987*

### Regolamentazione degli interventi straordinari per Roma Capitale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo un lungo e laborioso iter il Parlamento è chiamato oggi a dare esecuzione alla mozione unitaria con la quale si concluse il dibattito alla Camera sui problemi di Roma Capitale.

Si tratta di disciplinare gli interventi straordinari disposti dal Parlamento stesso per la realizzazione del progetto che va appunto sotto il nome di « Roma Capitale ».

Ci è parso per questo importante e fondamentale fissare due livelli di programmazione ed uno esecutivo in cui far coincidere compiti di coordinamento e di indirizzo e compiti esecutivi, nel rispetto più assoluto dell'autonomia decisionale dell'ente pubblico territoriale, portatore di interessi primari, cioè il comune di Roma e i suoi organi istituzionali rappresentativi.

Si è tenuto tuttavia conto che le funzioni nazionali e sovranazionali di

Roma Capitale hanno un rilievo e rappresentano un interesse ed una esigenza anche di carattere superiore alla giurisdizione territoriale locale e di qui, pertanto, la necessità che la programmazione e il coordinamento degli interventi siano realizzati nell'ambito esecutivo nazionale e con il controllo del Parlamento.

Non si è ritenuto, viceversa, produttivo e funzionale, oltretutto non rispettoso delle potestà proprie dell'ente locale, privare il comune di Roma, e gli organi esecutivi e deliberativi che sovrintendono lo stesso, delle funzioni progettuali, esecutive e gestionali del piano pluriennale di interventi straordinari, anche alla luce della considerazione che sarebbe assurdo e paradossale ricercare il coordinamento con gli altri enti territoriali marginalmente interessati al problema ed evitare poi il coordinamento degli interventi straordinari per « Roma Capitale » con gli interventi ordinari che l'ente autar-

chico territoriale, istituzionalmente preposto, annualmente dispone nel territorio della città.

Non secondaria, a questo riguardo, appare la considerazione che occorra ad ogni costo evitare, da un lato, le lungaggini burocratiche, dall'altro, la commistione di ruoli e di funzioni, riconoscendo ad ogni soggetto pubblico l'esercizio delle proprie autonome competenze; sembrerebbe del tutto offensivo e gratuitamente mortificante assegnare al comune di Roma un ruolo di comprimario passivo nel processo di programmazione e coordinamento degli interventi e di spettatore silenzioso per quanto concerne l'esecutività degli stessi.

Riteniamo, viceversa, che il comune di Roma debba avere un ruolo centrale e da protagonista nella strategia degli interventi straordinari sul territorio della città poiché, altrimenti, si snaturerebbe la filosofia dell'intervento straordinario dello Stato che, ricordiamolo, interviene tardivamente e con un provvedimento contingente a sanare una emergenza strutturale che non è propria della città ma gli deriva dalla duplice funzione di capitale che le altre città e comuni italiani certamente non hanno.

D'altro canto, lo Stato, anche nelle grandi emergenze naturali (sismi, alluvioni, smottamenti, eccetera), ha sempre rivendicato agli organi centrali funzioni di programmazione e di indirizzo e qualche volta di coordinamento, affidati in questo caso ad organi decentrati dello Stato stesso; non seguire lo stesso criterio per Roma sarebbe indubbiamente lesivo del prestigio della istituzione locale cittadina e contro ogni logica ed estremamente dannoso sotto il profilo operativo e

funzionale anche per gli immancabili dualismi che si verrebbero a creare.

Il pericolo che gli interventi straordinari finiscano per essere utilizzati per l'ordinaria manutenzione della città o per colmare vuoti funzionali nella predisposizione dei servizi istituzionali dell'ente locale, sostanzialmente non esiste; in primo luogo perché si tratta di interventi ed impegni finalizzati agli obiettivi di Roma Capitale, in secondo, perché al controllo politico dell'Assemblea locale si aggiunge, almeno per la presente proposta, quello tradizionale di competenza e legittimità del Comitato regionale di controllo e quello di livello esecutivo del Comitato di attuazione e della Commissione parlamentare che è chiamata anche a riferire al Parlamento.

Infine, secondo la presente proposta, i controlli, le procedure, le priorità, la fattibilità e le fasi di attuazione relativi agli interventi straordinari sul territorio della città di Roma, vengono così ad inserirsi in una strategia operativa organicamente coordinata ai vari livelli operativi e istituzionali, sì da rendere impossibili modifiche o variazioni di destinazione dei fondi impegnati ed evitare ritardi o conflittualità impeditivi della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto di Roma Capitale.

Infine, particolare non secondario, la presente proposta consente la partecipazione dei privati alla realizzazione esecutiva delle opere o delle strutture, senza aggravii di oneri per lo Stato e per il comune ma anche senza che venga meno il fine e l'interesse pubblico generale legato alla realizzazione delle opere stesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge disciplina gli interventi straordinari disposti per Roma e riguardanti il recupero e l'assetto urbano confacente alle funzioni nazionali e sovranazionali che è chiamata a svolgere ed alle relative esigenze che il ruolo di città capitale richiede.

## ART. 2.

1. Al fine di cui all'articolo 1 e per garantire che gli interventi straordinari disposti dal Parlamento siano resi operanti con la continuità richiesta dalla situazione di Roma è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per la programmazione ed il coordinamento degli interventi da realizzare nella città di Roma, nell'area metropolitana romana e nelle aree contigue ove richiesto dal futuro assetto della città.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato ed è composto dai ministri competenti per le materie che il Comitato stesso è chiamato a trattare, dai presidenti dei gruppi parlamentari presenti al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, dal presidente della giunta regionale del Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma o dagli assessori da questi delegati.

3. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica formata da dirigenti tecnici superiori designati dalle rispettive amministrazioni locali interessate nonché da esperti e rappresentanti designati dagli ordini professionali e dalle categorie sociali operanti sul territorio della città di Roma ed aventi attinenza con gli interventi straordinari disposti in favore della città.

## ART. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 ha il compito di esaminare preventivamente gli studi, i programmi, i progetti, i piani o le proposte già assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge dal Consiglio comunale di Roma o dagli altri enti istituzionali eventualmente preposti o interessati alla realizzazione degli interventi straordinari nella città.

2. Il Comitato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un progetto di massima deliberato dal consiglio comunale di Roma, sentito al riguardo il giudizio della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 5 circa la rispondenza del piano stesso agli indirizzi programmatici già assunti unitariamente dal Parlamento, stabilisce le priorità di intervento lasciando all'autonomia decisionale del comune di Roma e degli altri enti territoriali eventualmente interessati per connessione di materia la localizzazione e l'esecuzione delle opere secondo il rigoroso rispetto di criteri di economia funzionale e di necessario coordinamento con le opere disposte in conformità del progetto di Roma capitale dagli altri enti territoriali.

3. Entro trenta giorni dalla decisione del comitato circa le priorità di intervento, il comune di Roma può formulare eventuali osservazioni motivate e di ciò il Comitato tiene conto nell'assumere le proprie decisioni definitive circa l'ordine di priorità delle opere da realizzare.

4. Il progetto di massima deliberato dal consiglio comunale di Roma può prevedere la partecipazione alla realizzazione di singole opere, impianti o strutture di interesse pubblico, di enti privati a condizione che le relative concessioni o convenzioni escludano qualsiasi onere a carico dello Stato o del comune di Roma e la relativa gestione sia conforme alle norme vigenti in materia.

## ART. 4.

1. A decorrere dall'anno 1987, ed entro il 31 marzo anche per gli anni successivi, il Comitato verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle eventuali modificazioni o integrazioni anche richiedendo le conseguenti variazioni agli stanziamenti disposti dalla legge finanziaria, sentito al riguardo il preventivo parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 5, alla quale annualmente rimette una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale per la realizzazione del progetto di Roma capitale, nonché richiede il preventivo consenso per modifiche che comportino variazioni di spesa o di destinazione delle opere, impianti o infrastrutture. Le modifiche al piano che non comportino variazione di spesa o di destinazione sono ratificate direttamente dal Comitato senza il preventivo consenso della Commissione parlamentare a cui, tuttavia, deve essere rimessa successiva comunicazione dell'avvenuta modificazione.

2. I fondi annualmente iscritti nel bilancio dello Stato per la realizzazione del piano pluriennale sono accreditati a favore del comune di Roma presso la tesoreria provinciale unica.

3. Il piano pluriennale per la realizzazione del progetto di Roma capitale costituisce variante agli strumenti urbanistici eventualmente vigenti; in assenza di questi assume valore sostitutivo.

4. L'adozione del piano comporta conseguentemente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere da eseguire.

5. Le autorità competenti sono tenute a rilasciare le autorizzazioni, concessioni o nulla osta eventualmente richiesti dall'attuazione del piano pluriennale.

## ART. 5.

1. È istituita una Commissione parlamentare, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari, formata da dieci senatori e dieci deputati, con il compito di emanare

gli indirizzi programmatici cui deve essere informato il piano pluriennale per la realizzazione del progetto di Roma capitale, sentito il preventivo parere del consiglio comunale di Roma e degli altri enti territoriali eventualmente interessati al progetto stesso.

2. La Commissione entro il 30 aprile di ogni anno verifica, sulla base della relazione annuale rimessa dal Comitato di cui all'articolo 3, la concreta realizzazione degli obiettivi fissati dal piano pluriennale e richiede le eventuali variazioni agli stanziamenti di bilancio che si rendessero necessari.

3. Ai fini del corretto svolgimento dei propri compiti, sia di indirizzo che di controllo, la Commissione parlamentare è autorizzata a richiedere a tutte le amministrazioni e gli enti pubblici a carattere economico i dati, le notizie e la collaborazione che ritiene necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente legge.

4. La Commissione parlamentare verifica annualmente che il comune di Roma nella formazione di un separato bilancio e nella gestione delle spese si attenga alle norme sulla contabilità generale dello Stato sulla base di apposita certificazione prodotta dal ragioniere generale e dal segretario generale del comune stesso.

#### ART. 6.

1. La somma di lire 25 miliardi stanziata per il 1986 è destinata alla predisposizione degli studi di fattibilità esecutiva di cui al progetto di Roma capitale nonché all'acquisizione delle aree eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere previste nel progetto stesso o di immobili, già localizzati dal Consiglio comunale di Roma, la cui funzione propeudeutica alla realizzazione del piano pluriennale ne determini la priorità da parte del competente Comitato di cui all'articolo 2.

2. Per la realizzazione delle opere previste nel progetto di Roma capitale contenute nel piano pluriennale di attuazione

si procede mediante gare di appalto o appalto-concorso secondo la normativa vigente riguardo la fornitura di beni e servizi di pubblico interesse con la sola deroga per l'abbreviazione dei tempi richiesti dall'espletamento delle gare stesse.

3. Per la realizzazione delle opere previste dalla presente legge non si applicano le norme che prevedono il preventivo parere di organi consultivi statali o regionali.

4. Le opere realizzate sono gestite dall'ente territoriale competente ovvero possono essere affidate in gestione ad enti pubblici anche a carattere economico o ad enti privati purché sia sempre tutelato il pubblico interesse.

5. Le aree e gli immobili non appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato o degli enti pubblici territoriali sono trasferiti al demanio o al patrimonio dello Stato stesso o degli enti suddetti, sulla base delle rispettive competenze, quando ciò sia reso necessario dalla mutata destinazione d'uso del bene.

6. L'acquisizione di aree o immobili di proprietà di altri soggetti, eventualmente necessaria per l'attuazione del Piano, viene effettuata mediante il ricorso alla trattativa privata sulla base del prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale. Le aree per le opere pubbliche eventualmente realizzate e gestite dai privati possono essere concesse in uso gratuito e vincolate alla specifica destinazione.

#### ART. 7.

1. Il controllo sugli atti programmatici e gli indirizzi del Comitato viene esercitato dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 mentre, per quelli economici o a contenuto economico, è esercitato da un apposito ufficio della Corte dei conti che ne riferisce annualmente al Parlamento. Gli atti esecutivi compiuti nell'attuazione del piano pluriennale dal comune di Roma e dagli altri enti territoriali eventualmente interessati alla realizzazione esecutiva del piano stesso sono soggetti al controllo del competente Comitato regionale di controllo.

## ART. 8.

1. All'onere derivante dalla realizzazione del progetto di Roma capitale e dall'attuazione del Piano pluriennale previsto dalla presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1986, lire 175 miliardi per l'anno 1987 e lire 250 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia », e, quanto agli importi di lire 175 miliardi per l'anno 1987 e lire 250 miliardi per l'anno 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, all'anzidetto capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando il medesimo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.